

LA PREVIDENZA FORENSE



3 SETTEMBRE - DICEMBRE
2012



PARAMETRI: LUCI E OMBRE

FORUM SUL FUTURO
DELL'AVVOCATURA

IL BILANCIO TECNICO
A 50 ANNI



Comitato di Redazione
"La Previdenza Forense"

Presidente:
Avv. Alberto Bagnoli

Direttore Onorario:
Avv. Dario Donella

Direttore Responsabile:
Avv. Leonardo Carbone

Componenti:
Avv. Manuela Bacci
Dott. Luca Coppini
Avv. Divinangelo D'Alesio
Avv. Michelina Grillo
Avv. Domenico Monterisi
Avv. Ubaldo Perfetti
Prof. Michele Raitano
Avv. Valeriano Vasarri

Consigliere di Amministrazione
di rappresentanza:
Avv. Valter Militi

Direzione e Redazione:
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma
tel. 06/36205665 fax 06/36212901

Editore:
Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma

Segreteria del Comitato
di Redazione:
Dott.ssa Donatella Asquino
tel. 06 36205665, fax 06 36212901

Registrazione del Tribunale di Roma
18.4.1978 n. 17230
Tiratura 160.000 copie
ISSN 1827-7373

Concessionaria di Pubblicità PublCinque
MILANO Piazza Luigi di Savoia, 22
tel 02 - 6695279 - fax 02/6695281
e mail: milano@publicinque.it
ROMA Via C. Alberto Racchia, 2
tel 06/3722871 - fax 06/37512606
e mail: roma@publicinque.it

Stampa Mediagrap Spa Ind. Grafica
Viale Navigazione Interna, 89
35027 Noventa Padovana (PD)

Numero chiuso in redazione il 7 dicembre 2012

Finito di stampare il mese di dicembre 2012
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento
postale - 70% AUT. GIPA/CPD/17/2012

In copertina:
La Venaria di Torino

EDITORIALE

- 194 Intervento al XXXI Congresso Nazionale Forense . . . di Alberto Bagnoli
199 Il restyling della rivista. di Leonardo Carbone

PREVIDENZA

- 200 Retributivo misto sostenibile.....
sicurezza a 50 anni di Giulio Pignatiello
202 I compensi dell'avvocato per le attività "ambigue" . . di Leonardo Carbone
205 Evasione fiscale ed evasione contributiva di Valeriano Vasarri
208 Maternità: il peso di un privilegio di Ida Grimaldi
212 Sanzioni per omessa o ritardata dichiarazione reddituale:
configurazione giuridica e disciplina applicabile. . . . di Marcello Bella
215 Il bilancio tecnico a 50 anni di Luca Coppini
218 Storia della previdenza e assistenza forense . . di Giuseppe Antonio Madeo
228 Riforma Previdenziale, prospettive ed opportunità di Virginia Troisi
230 Riforma del Sistema Previdenziale Forense:
retributivo misto sostenibile

AVVOCATURA

- 236 Mediaconciliazione: dopo la Corte
che succede? di Domenico Monterisi
240 Forum sul futuro dell'avvocatura: "parlano"
AIGA, ANF, Camere civili, Camere penali . . . a cura di Domenico Monterisi
252 Etica professionale. di Roberto Aloisio
257 Parametri: luci e ombre. di Leonardo Carbone
261 La culla (vuota) del diritto. di Mauro Rubino Sammartano
263 Primo rapporto sulla giustizia civile in Italia di Ernesto Lupo

GIURISPRUDENZA a cura di Marcello Bella

- 267 Invio dichiarazione reddituale in costanza di iscrizione
in altro albo professionale. Necessario il tempestivo esercizio
dell'opzione. (Trib. Milano, 7.7.2011 n. 3369)
271 Corretto adempimento prestazione contributiva con bonifico
bancario. Disponibilità della somma entro il termine di scadenza.
(Trib. Milano, 13.7.2011 n. 3636 e Trib. Pavia 1.12.2011 n. 206)
273 Legittimità iscrizione nell'elenco ISTAT degli Enti previdenziali
categoriali (Cons. Stato, sez. VI, 28.11.2012, n. 6014)

RECENSIONI

- 280 Il diritto forense e l'opera omnia
di Vincenzo Panuccio a cura di Remo Danovi
283 La nuova parcella degli avvocati e i parametri per la liquidazione
di Leonardo Carbone a cura di Maria Capponi
284 Indice annuale 2012. a cura di Leonardo Carbone



Etica professionale

di Roberto Aloisio

252

1. LA DEONTOLOGIA FORENSE COME FONTE NORMATIVA

La deontologia forense, quale insieme di regole comportamentali rientranti nel concetto ampio e generale di “codice etico”, rimanda inesorabilmente all’antica e complessa problematica dei principi generali ai quali devono ispirarsi le condotte degli avvocati.

In particolare, l’espressione “codice etico” acquisisce un valore specifico nell’attualità, allorché, parallelamente all’indebolimento dei cosiddetti “pensieri forti” tradizionali, si assiste alla crescente domanda di regole deontologiche certe e capaci di individuare i limiti e le condizioni della prassi forense in determinati contesti.

La *deontologia*, o etica deontologica, può, allo stesso tempo, essere intesa come l’insieme di teorie etiche che si contrappone al *conseguenzialismo*: mentre quest’ultimo ricava la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia afferma che fini e mezzi sono strettamente dipendenti gli uni dagli altri, il che significa che un fine giusto sarà il risultato dell’utilizzo di giusti mezzi.

Le norme deontologiche forensi hanno una forte radice etica e la codificazione di tali regole da un lato è necessaria per garantire il fondamentale principio di legalità, dall’altro conferisce certezza alle norme deontologiche in modo da formare una sorta di comune coscienza etica su cui l’avvocatura può ritrovarsi per difendere i propri valori, nel rispetto dei doveri e nella rivendicazione dei diritti. La codificazione consente peraltro di trasmettere tali antiche regole a chi si accinge a svolgere la professione ed agli avvocati stranieri che sono obbligati per legge a rispettare il principio della doppia deontologia (art. 4 della legge 9 febbraio 1982, n. 31).

Del resto, alle critiche (ormai superate) promosse da coloro che sostenevano l’inutilità di un codice deontologico per l’impossibilità di prevedere tutte le ipotesi disciplinari, è possibile replicare nel senso che i codici “si fanno” con il tempo e che le lacune vengono normalmente colmate con l’interpretazione e l’analogia o con l’introduzione successiva di nuove norme (*“Ce serait donc une erreur de penser qu’il pût exister un corps de lois qui eût d’avance pourvu à tous les cas possibles, et qui ce pendant fut à la portée du moindre citoyen. [...] Un code, quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé, que mille question inattendues viennent s’offrir aux magi-*

strats”: così J.E.M. PORTALIS, nel suo *“Discours préliminaire”* nel presentare i lavori della commissione incaricata della redazione del codice napoleonico).

Ad ogni modo, oltre alla possibilità di ricorrere all’analogia, proprio per evitare lacune di sorta, nel Codice è prevista una norma di chiusura: l’art. 60, infatti, precisa che la previsione dei canoni complementari non esaurisce le tipologie di violazioni possibili e non limita la portata dei principi generali contenuti dal codice stesso. Per quanto attiene al profilo formale, occorre evidenziare che un primo orientamento “tradizionale” collocava le regole deontologiche tra le norme pattizie.

Secondo tale impostazione, le disposizioni dei codici deontologici predisposti dagli Ordini professionali, se non recepite direttamente dal legislatore, non avrebbero natura di norme di legge e quindi non assoggettabili al criterio interpretativo di cui all’art. 12 preleggi, ma sarebbero espressione di poteri di auto-organizzazione degli Ordini, sì da ripetere la loro autorità dalle consuetudini professionali.

Seguendo tale impostazione, discenderebbe che le disposizioni deontologiche vanno interpretate nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati all’art. 1362 c.c., e segg., e in tale ottica può proporsi ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 (da ultimo Cass. Sez. un. 10 luglio 2003 n. 10482).

Tale orientamento è stato superato nel 2002 dalla Cassazione che ha affermato che *“le norme del codice deontologico approvate dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria”* (Cass., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8225). Questo orientamento è stato ribadito da successive sentenze, quali, Cass. 23 marzo 2004 n. 5776 e Cass. 14 luglio 2004 n. 13078, secondo cui, nell’ambito della violazione di legge, va compresa anche la violazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di regole giuridiche obbligatorie, che trovano il loro fondamento nell’art. 12 della legge professionale forense, che impone agli avvocati di adempiere il loro ministero con dignità e con decoro, e nell’art. 38 della stessa legge, che prescrive che gli avvocati che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Sulla scia di tali sentenze, si sono pronunciate le Sezioni Unite enunciando il principio secondo cui *“le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla corte di legittimità”* (Cass. civ., sez. un., 20-12-2007, n. 26810).

2. LE REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AL RAPPORTO CON LA PARTE ASSISTITA

Nella fase processuale, le regole di comportamento diventano particolarmente complesse, poiché l’avvocato non si confronta più soltanto con il proprio cliente, ma con una pluralità di altri soggetti.

Non a caso il codice deontologico è ripartito in regole disciplinanti i rapporti con la parte assistita, i colleghi, la controparte, i magistrati e i terzi.

Il rapporto con i clienti è fondato sull’obbligo di difendere nel miglior modo possibile gli interessi della parte assistita, sempre nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.

Tali principi vanno rispettati tanto nella fase iniziale, quanto durante tutto lo svolgimento del processo.

Con riferimento alla fase iniziale, occorre evidenziare che, nel novero delle regole deontologiche fondamentali che assurgono al rango di principi generali del codice deontologico, vengono poste in primo piano la libertà, l’autonomia, l’indipendenza, nonché la competenza (*id est* la conoscenza delle leggi).

Nell’ambito della libertà, dell’autonomia e dell’indipendenza, rientra anche l’obbligo per l’avvocato di evitare conflitti di interesse, ovvero di trovarsi in una posizione confliggente con il principio di autonomia e indipendenza. Né ha rilevanza la dicotomia conflitto virtuale/conflitto reale, posto che le Sezioni Unite hanno giustamente rilevato che, qualora siano in gioco interessi alti, vige per l’avvocato *“un obbligo assoluto di astensione a prescindere se il conflitto di interessi sia reale o solo potenziale”* (Cass. civ., sez. un., 10-01-2006, n. 134).

Per quanto attiene invece alla conoscenza delle leggi, che non è altro che un corollario del più ampio dovere di diligenza imposto, sia in via generale dall’art 1176 c.c., che nello specifico dall’art. 8 del Codice Deontologico,

essa impone, da un lato, il dovere del professionista di provvedere al proprio aggiornamento professionale, dall’altro, di procedere, prima di assumere un incarico, ad una autovalutazione circa la specificità della propria competenza in relazione all’incarico stesso.

3. IL RUOLO DEL GIUDICE NELL’APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE

Come si è accennato, durante lo svolgimento del processo, il rispetto delle regole deontologiche diventa ancor più complesso, poiché l’avvocato deve confrontarsi con gli altri soggetti del rapporto processuale.

In tale fase, emerge la figura del giudice, che assume un ruolo chiave nel controllo sulla condotta dei professionisti nell’esercizio delle proprie funzioni, a garanzia del giusto processo.

Infatti, a norma dell’art. 88, 2° comma, c.p.c., nel caso di inosservanza da parte dei difensori del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, il giudice ha il potere di riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare, atteso che la violazione di tale norma può configurare un’infrazione sanzionabile ai sensi del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito nella l. 22.1.1934, n. 36, ove il comportamento dell’avvocato non sia conforme alla dignità e al decoro della professione.

A tal proposito, è stato osservato che è anche possibile che sia la parte a sollecitare il giudice a riferire alle autorità competenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari. Tale sollecitazione non concreta però una domanda in senso tecnico processuale, alla quale corrisponda per il giudice un obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 112 c.p.c., poiché, il potere di informativa di cui all’art. 88, 2° comma c.p.c. *“costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d’ufficio, presentando carattere ordinatorio e non decisivo, si sottrae all’obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità”* (Cass. civ., sez. I, 12-02-2009, n. 3487).

Tuttavia, va evidenziato che nei rapporti tra i principali protagonisti dell’agire processuale emergono spazi operativi non regolamentati (minutamente) dalla legge, nell’ambito dei quali la lealtà e la correttezza costituiscono i fondamentali canoni-guida per propiziare comportamenti che scongiurino abusi processuali.

Se con lealtà ci si riferisce a quell'atteggiamento di onestà e dirittura morale nel mantenimento degli impegni assunti nei rapporti con determinate persone e nella fedeltà alle istituzioni, la correttezza si identifica con il contegno che una persona deve mantenere nei rapporti con i terzi, osservando scrupolosamente le regole di buona fede in senso oggettivo.

Viceversa, può definirsi abusivo quel comportamento che, seppur "formalmente" non appaia in contrasto con una regola scritta, sia sostanzialmente elusivo di principi condivisi, in contrasto con i canoni fondamentali deontologici o più in generale con quelli dell'etica comune.

Nel nostro ordinamento manca una precisa definizione di abuso del processo, tuttavia una base normativa può essere ritrovata nell'art. 88 c.p.c., che impone alle parti "il dovere di lealtà e probità".

A ben vedere, è proprio in forza di tale norma che i giudici hanno censurato nel tempo le condotte degli avvocati, creando così una vasta casistica di ipotesi comportamentali ritenute contrastanti con il buon funzionamento del processo.

A titolo esemplificativo, è stato rilevato che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli art. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione della controversia, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti (Cass. civ., sez. lav., 01.03.2012, n. 3189).

In virtù di tale principio, è stata ritenuta violativa del dovere di lealtà e probità delle parti la condotta processuale di una parte caratterizzata dalla ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice adito in simmetrica opposizione alle scelte di controparte, unita alla richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost (Cass. Civ., 02.03.2012, n. 3338). In

tale occasione, la Corte ha ritenuto di potersi applicare l'art. 92 c.p.c. e condannare la parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 c.p.c., ha causato alla controparte.

Sempre con riferimento al dovere di lealtà e probità processuale, che grava sulle parti e sui loro difensori, a norma dell'art. 88, 1° comma, c.p.c., si è ritenuto che all'avvocato, cui sia stata sollecitata una presa di posizione su di un'istanza chiara e ben definita, vige un obbligo non solo di rispondere, ma anche di esprimersi in maniera comprensibile e, soprattutto, di attenersi ad una logica di tipo binario, che non ammette formule di dubbia lettura né ipotesi terze fra l'affermazione e la negazione. Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha ritenuto che la dichiarazione di «rimettersi» alla decisione del giudice, formulata da un avvocato in presenza di richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 279, 4° comma, c.p.c., proveniente da altro difensore, dovesse intendersi equivalente ad una adesione all'istanza, mostrando una sostanziale non avversità ad essa (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 02.03.2012, n. 3338).

E ancora, è stato ritenuto illecito il comportamento dell'avvocato che proceda o comunque partecipi alla redazione di una scrittura conciliativa con il preordinato intento di vanificare l'accordo subito dopo aver ottenuto lo scopo (Cass. civ., sez. un., 01-06-1993, n. 6067) o il comportamento di chi avendo già ottenuto, in sede di separato giudizio promosso nei confronti di un ente previdenziale, una sentenza di condanna generica alla corresponsione di una prestazione previdenziale, abbia poi, in un secondo momento, proposto una domanda nei confronti dello stesso ente ma avente ad oggetto il risarcimento del maggior danno subito a causa del ritardato pagamento di un credito concernente la stessa prestazione previdenziale (Cass. civ., sez. lav., 18.03.1995, n. 3175).

Più frequente è, invece, l'ipotesi, disciplinata dall'art. 89 c.p.c., che consente sia la cancellazione delle frasi sconvenienti o offensive contenute negli atti, sia l'assegnazione alla persona offesa di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali.

A tal riguardo, occorre premettere che l'offensività e la sconvenienza costituiscono nozioni ben distinte. Infatti, mentre la prima costituisce una lesività del valore e dei meriti di qualcuno, la sconvenienza integra una lesività

di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito le frasi vengono formulate (Cass. civ., sez. III, 18.06.2003, n. 2364).

Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sconveniente, ma non offensiva nella dialettica processuale, l'avverbio "proditoriamente" riferito alla condotta del difensore di controparte (Cass. civ., sez. III, 14.01.2010, n. 9707) o l'espressione "subdolamente insinua" attribuita alla tesi difensiva della parte avversaria (Cass. civ., sez. lav., 18.11.2000, n. 14942), disponendone la cancellazione dalla memoria difensiva.

Secondo altro indirizzo giurisprudenziale, non sussisterebbero i presupposti per la cancellazione (di parole o frasi) in tutti quei casi in cui le espressioni non siano dettate da un passionale e scomposto intento offensivo, ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano meramente preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. civ., sez. III, 26.07.2002, n. 11063; Cass. civ., sez. I, 06.07.2004, n. 12309).

L'uso dello strumento costituito dall'ordine di cancellazione si risolve in un potere discrezionale del giudice volto a tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, sui quali si deve provvedere per la definizione del procedimento: presentando, quindi, carattere non riconducibile all'ambito decisorio della lite, il mancato esercizio d'ufficio dell'ordine di cancellazione si sottrae all'obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità.

Infine, occorre rilevare che il legislatore, con l'art. 94 c.p.c., ha voluto porre una deroga al canone oggettivo della soccombenza, prevedendo la condanna in proprio dei rappresentanti e degli assistenti attraverso un criterio di responsabilità personale del *litigator* imprudente.

Molto si è discusso sull'applicabilità della norma nei riguardi degli avvocati delle parti.

La soluzione negativa, ispirata ad elementi interpretativi evincibili dai lavori preparatori al codice, è stata contrastata sulla base della formulazione letterale della norma (la locuzione "assistenti") nonché dall'inquadramento sistematico della fattispecie regolata dall'art. 94 c.p.c. nell'ambito delle ipotesi di responsabilità per illecito processuale, ascrivibile anche ai difensori.

In giurisprudenza, la soluzione è stata oggetto di contrasti interpretativi soprattutto con riferimento all'ipotesi di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase del giudizio di che trattasi.

Sul punto, è di recente intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite rilevando che "*l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio*" (Cass. civ., sez. un., 10-05-2006, n. 10706).

Nel caso, invece, di invalidità o sopravvenuta inefficacia della *procura ad litem*, deve ritenersi inammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, per quanto nulla o invalida, risulta idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

4. I CANONI DEONTOLOGICI CONTENUTI NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Come si è visto, raramente i giudici fanno diretto riferimento alle dettagliate norme del Codice Deontologico, preferendo servirsi dei canoni generali previsti dal Codice di procedura civile. Tuttavia, come si è detto, le disposizioni del Codice Deontologico costituiscono fonti integrative del precetto legislativo e quindi sono a pieno titolo norme giuridiche, alle quali il giudice della causa potrebbe risalire, per inquadrare il fatto deontologicamente illecito.

Un'altra categoria generale, rilevante sul piano della deontologia forense, è costituita dall'«abuso del diritto». Le teorie dominanti si muovono nella direzione di considerare l'abuso del processo come la mera proiezione dell'abuso del diritto, istituto, quest'ultimo, ricavato nel nostro ordinamento attraverso la combinazione di varie norme (artt. 833 c.c., 1175 c.c., 1337 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c.) in assenza di una precisa definizione codicistica.

Processi di positivizzazione si sono avuti per lo più in ambito comunitario e un primo riscontro si ritrova all'interno della Carta di Nizza, (art. 54), rubricato per

l'appunto “*divieto dell'abuso del diritto*”, che ha valenza normativa a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha attribuito alla Carta il “*medesimo valore giuridico dei trattati*”.

La giurisprudenza comunitaria è poi intervenuta in diverse riprese al fine di delinearne i contenuti del concetto di “abuso”, sancendo che tale figura ricorre in presenza di due elementi fondamentali: 1) ogni qualvolta un diritto sia esercitato per un fine diverso da quello per il quale è stato legislativamente predeterminato; 2) quando vi è consapevolezza, da parte del titolare del diritto, dell'abusività del comportamento tenuto.

Pertanto, laddove è configurabile un abuso del diritto può simmetricamente essere ravvisabile anche un abuso del processo, in rapporto alla sua funzione dinamica di strumento per la protezione di un interesse da tutelare in astratto.

Occorre, peraltro, osservare che, di recente, numerose sentenze dei nostri giudici, sia di merito che di legittimità, hanno applicato il “principio dell'abuso dello strumento processuale”, facendo appello a certi valori sociali quali la solidarietà e la collaborazione affermate all'art. 2 dalla stessa Costituzione nonché ai criteri ermeneutici di cui al 2° comma dell'art. 12 delle preleggi.

In tale contesto normativo si comprende, dunque, come le norme deontologiche, interne al nostro ordinamento, si pongano sicuramente in sintonia con l'esigenza di assicurare il giusto processo di cui all'art. 111 Cost., ergendosi a strumento di prevenzione degli abusi e impedendo inutili dispendi di energie processuali, per il fine di una *ragionevole durata* del processo stesso.

La deontologia si mostra quindi come “uno strumento di rafforzamento” delle regole poste a presidio del giusto processo e i cui canoni appaiono fondamentali ad assicurare quella “necessaria coerenza “tra diritto ed azione” e quindi tra interesse sostanziale e mezzi apprestati per la sua tutela. ■